



**IL TRIBUNALE DI CROTONE**  
**SEZIONE CIVILE**  
**UFFICIO PROCEDURE CONCURSUALI**

---

composto dai sig.ri Magistrati,

Dott.	Emmanuele Agostini	Presidente
Dott.	Davide Rizzuti	Giudice
Dott.	Antonio Albenzio	Giudice

*A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23 ottobre 2019,*

PRESO ATTO del ricorso con cui la EDILCANTELMO S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore - C.F. e P.I.03009450796, con sede in 88812 Crucoli (KR), Corso Garibaldi snc, rappresentata e difesa come in atti, ha proposto una domanda ex art. 161, co. 6 L.F., riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

RILEVATO che con decreto depositato in data 24 luglio 2019 è stato concesso il termine di giorni 60 stante la pendenza di plurime domande di fallimento;

RILEVATO che nessuna richiesta di proroga del termine è stata depositata in atti;

RILEVATO che con decreto depositato in data 1 ottobre 2019 è stata fissata udienza di comparizione delle parti al fine di sentire le stesse in ordine alla eventuale declaratoria di inammissibilità della domanda per decorso dei termini assegnati per il deposito della proposta e del piano concordatario;

RILEVATO che all'udienza del 23 ottobre 2019, all'esito di ampia discussione orale tra le parti, il ricorrente ha dato atto di aver proposto reclamo avverso il ridetto decreto di fissazione udienza, nella parte in cui avrebbe preso posizione sulla non applicabilità della sospensione feriale dei termini in pendenza di domande di fallimento;

RILEVATO altresì che la ricorrente, in via cautelativa, ha depositato una proposta di concordato pieno;

RILEVATO che il Tribunale si è orientato nella scelta di attendere l'esito della decisione sul reclamo invitando, contestualmente, la parte ricorrente a voler regolarizzare l'iscrizione a ruolo della domanda di concordato pieno entro il termine del 28 ottobre 2019;

RILEVATO che l'iscrizione è stata regolarizzata e che il procedimento di reclamo si è concluso con declaratoria di cessazione della materia del contendere;



CONSIDERATO, dunque, che il ricorso per concordato in bianco deve ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 162 co. 2 l.f. stante l'omesso il deposito della documentazione prescritta nel rispetto del termine concesso ai sensi dell'art. 161 co. 6 l.f..

P.Q.M.

**Visto** l'art.162 co. 2 L.F.,

**Dichiara inammissibile il concordato di cui al ricorso in atti.**

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge.

*Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Crotona, ufficio procedure concorsuali, in data 21 gennaio 2020*

Il Giudice delegato  
Dott. Davide Rizzuti

Il Presidente  
Dott. Emmanuele Agostini

